

DEMOCRAZIA CRISTIANA

STATUTO DEL PARTITO

PROGETTO



IV° CONGRESSO NAZIONALE

1952

DEMOCRAZIA CRISTIANA

STATUTO DEL PARTITO

PROGETTO



IV° CONGRESSO NAZIONALE

1952

Preambolo

- Art. 1 - I soci*
- Art. 2 - La Sezione*
- Art. 3 - Organi Provinciali*
- Art. 4 - Organi Regionali*
- Art. 5 - Organi Nazionali*
- Art. 6 - Il Congresso Nazionale*
- Art. 7 - Il Consiglio Nazionale*
- Art. 8 - L'Assemblea dei Segretari Regionali e Provinciali*
- Art. 9 - La Direzione Nazionale*
- Art. 10 - La Giunta Esecutiva Nazionale*
- Art. 11 - Il Segretario Nazionale*
- Art. 12 - Uffici Centrali*
- Art. 13 - I Gruppi parlamentari*
- Art. 14 - Movimento Femminile, Movimento Giovanile, Movimento Professionale*
- Art. 15 - Disciplina e garanzie statutarie*
- Art. 16 - Norme statutarie e norme regolamentari.*

Contents

1-1 - 1-1
1-2 - 1-2
1-3 - 1-3
1-4 - 1-4
1-5 - 1-5
1-6 - 1-6
1-7 - 1-7
1-8 - 1-8
1-9 - 1-9
1-10 - 1-10
1-11 - 1-11
1-12 - 1-12
1-13 - 1-13
1-14 - 1-14
1-15 - 1-15
1-16 - 1-16
1-17 - 1-17
1-18 - 1-18
1-19 - 1-19
1-20 - 1-20

STATUTO

PREAMBOLO

La Democrazia Cristiana è un partito che attua un programma di libertà e di giustizia ispirato ai principi cristiani.

Art. 1

I Soci

1. Possono essere iscritti al Partito uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica.

2. La domanda di ammissione, presentata alla Sezione territorialmente competente, importa l'adesione ai programmi del Partito, l'impegno dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e delle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri organi competenti.

3. Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Art. 2

La Sezione

1. La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito.

2. Organi della Sezione sono: l'Assemblea, la Direzione, il Segretario.

3. Spetta all'Assemblea discutere e deliberare sull'indirizzo politico del Partito e fissarne le direttive organizzative.

4. La Direzione Sezionale è l'organo esecutivo della Sezione; essa è eletta dall'Assemblea.

5. La Direzione elegge nel suo seno il Segretario della Sezione, il Segretario Amministrativo e conferisce gli altri incarichi.

Il Segretario della Sezione è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente della Sezione.

6. In ogni Comune in cui vi siano più sezioni è istituita una Assemblea Comunale.

Nei Comuni con più Sezioni è istituito un organo comunale di coordinamento.

Art. 3

Organi Provinciali

1. Il Congresso Provinciale è l'Assemblea plenaria dei rappresentanti di tutte le Sezioni. Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso provinciale ordinario si riunisce una volta all'anno e discute i problemi politici ed organizzativi.

Il Congresso straordinario si convoca su deliberazioni: a) della Direzione Nazionale; b) del Comitato provinciale; c) o quando la convocazione sia richiesta da un terzo delle Sezioni che rappresenti almeno la metà degli iscritti della provincia e previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

2. L'organizzazione provinciale è articolata in zone. Ad ogni zona è preposto con funzioni di col-

legamento e di propulsione un Comitato di zona. Il Comitato di zona elegge il Segretario di zona.

3. Il Comitato Provinciale presiede all'attività interna ed esterna del Partito nell'ambito provinciale. Esso è composto: a) dai Segretari di zona; b) dai Delegati provinciali rispettivamente dei Gruppi Femminili, dei Gruppi Giovanili, dei Gruppi di Azienda e di Categoria; c) dai Consiglieri Nazionali residenti nella Provincia; d) dai parlamentari democratici cristiani della provincia; e) da un numero di membri eletti dal Congresso provinciale, superiore a quello di cui ai precedenti a), b), c) e d).

Inoltre fanno parte del Comitato Provinciale con voto consultivo, quando già non vi appartengono a titolo di elezione personale o perchè Segretari di zona: i rappresentanti democratici cristiani dell'Assemblea regionale; un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consigliari democratici cristiani del Consiglio provinciale e del Consiglio Comunale del Capoluogo; il direttore del periodico provinciale ed eventualmente del quotidiano locale del Partito; un rappresentante dei partigiani e reduci designato dal Comitato Provinciale; il Delegato provinciale del Centro Sportivo Libertas.

4. Il Comitato Provinciale elegge nel suo seno, con votazione segreta a semplice maggioranza, il Segretario provinciale, il Segretario Amministrativo, la Giunta Esecutiva provinciale.

La Giunta Esecutiva è l'organo cui spetta predisporre in concreto l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Comitato Provinciale e provvedere alle decisioni di ordinaria amministrazione e di carattere urgente.

Il Segretario provinciale è l'organo permanente cui compete la convocazione del Comitato Provinciale e della Giunta Esecutiva, la esecuzione dei deliberati del Comitato Provinciale, il coordina-

mento e l'impulso dell'attività del Partito, delle Sezioni e degli iscritti dell'intera provincia.

5. L'attività amministrativa del Comitato Provinciale è controllata da due Revisori dei conti, nominati a scrutinio segreto dal Comitato provinciale.

Art. 4

Organi Regionali

1. Nell'ambito della regione l'attività dei Comitati Provinciali viene coordinata dalla Giunta Regionale del Partito; dove è costituito l'Ente Regione, la Giunta Regionale determina l'indirizzo e segue l'attività politica dei rappresentanti del Partito negli organi dell'Ente Regione.

2. La Giunta Regionale del Partito è costituita dai Segretari provinciali e dai Delegati Regionali del Movimento Femminile, del Movimento Giovanile e del Movimento Professionale.

Alle sedute della Giunta sono invitati il Presidente del Gruppo dei Deputati e dei Senatori della Regione, i Consiglieri Nazionali del Partito residenti nella regione e, qualora si pubblichi un periodico regionale del Partito, il suo Direttore.

Dov'è costituito l'Ente Regione fanno parte inoltre della Giunta Regionale il Presidente del Gruppo dei Consiglieri democratici cristiani all'Assemblea Regionale e un membro eletto da ciascuno dei Comitati Provinciali della Regione.

3. I Componenti della Giunta Regionale riuniti in assemblea, eleggono il Segretario Regionale.

Art. 5

Organi Nazionali

Gli organi nazionali del Partito sono: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; l'Assemblea dei Segretari Regionali e Provinciali; la Direzione Nazionale; la Giunta Esecutiva Nazionale; il Segretario Nazionale.

Art. 6

Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo del Partito; fissa le direttive generali del Partito, elegge il Consiglio Nazionale.

2. Il Congresso Nazionale si aduna almeno ogni due anni su deliberazione del Consiglio Nazionale.

Vi partecipano con diritto di voto i Delegati eletti secondo le norme del Regolamento.

Anche se non delegati, partecipano al Congresso Nazionale i parlamentari, i membri del Consiglio Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali del Partito.

Art. 7

Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo del Partito, subordinatamente al Congresso e secondo la linea da questo fissata.

2. Il Consiglio Nazionale è composto:

c) da un rappresentante non parlamentare per ogni singola Regione.

Il rappresentante della Democrazia Cristiana di Trieste e Istria è eletto dal Congresso provinciale in preparazione al Congresso Nazionale;

b) da 21 parlamentari della Camera e del Senato e da 21 non parlamentari eletti dal Congresso in Assemblea plenaria;

c) dai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera e del Senato; da sei rappresentanti dei Gruppi, rispettivamente tre per il Gruppo della Camera e tre per il Gruppo del Senato, eletti dai rispettivi gruppi;

d) dalla Delegata Nazionale del Movimento Femminile, dal Delegato Nazionale del Movimento Giovanile, dal Delegato Nazionale del Movimento Professionale;

e) dal Direttore del Quotidiano ufficiale del Partito, nominato dal Consiglio Nazionale stesso.

3. Inoltre partecipano al Consiglio Nazionale con voto consultivo:

a) i Ministri e Sottosegretari in carica;

b) un esperto per le attività sindacali e un esperto per le attività cooperative, nominati dal Consiglio Nazionale stesso;

c) il Delegato Nazionale del Centro Sportivo Libertas.

4. Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, con votazione segreta a semplice maggioranza.

Il Presidente del Consiglio Nazionale ha facoltà di intervenire alla riunione della Direzione Nazionale.

Art. 8

Assemblea dei Segretari Regionali e Provinciali

1. La Direzione Nazionale convoca almeno due volte all'anno l'Assemblea dei Segretari Regionali e Provinciali, quale organo consultivo per il coordinamento dell'attività del Partito.

2. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Nazionale.

Art. 9

La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale concreta l'attività politica generale del Partito, conforme agli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale.

2. La Direzione Nazionale è composta:

a) dal Segretario Nazionale eletto direttamente dal Consiglio Nazionale con votazione segreta a semplice maggioranza;

b) dal Segretario Amministrativo eletto direttamente dal Consiglio Nazionale con votazione segreta a semplice maggioranza;

c) da 12 membri eletti dal Consiglio Nazionale nel suo seno con votazione segreta a semplice maggioranza;

d) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari;

e) dal Direttore del Quotidiano ufficiale del Partito.

3. La Direzione Nazionale può invitare a partecipare alle sue riunioni Ministri e Sottosegretari di Stato, iscritti al Partito e i Delegati Nazionali, che vi avranno voto consultivo.

Art. 10

La Giunta Esecutiva Nazionale

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo della Direzione Nazionale e coordina l'attività dei Dirigenti Nazionali di cui all'art. 12 dello Statuto.

2. La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da non più di sette membri, scelti dalla Direzione nel suo seno ed è presieduta dal Segretario Nazionale.

Art. 11

Il Segretario Nazionale

1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, cura l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione Nazionale, mantiene i contatti con il Governo, con i Gruppi Parlamentari, con gli altri partiti, coordina e stimola l'attività organizzativa del Partito.

Il Segretario Nazionale è coadiuvato da uno o più Vice Segretari, nominati dalla Direzione Nazionale nel suo seno.

2. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da uno o più Vice Segretari amministrativi nominati dalla Direzione Nazionale.

Art. 12

Uffici Centrali

Le attività del Partito, secondo la struttura interna stabilita dal Regolamento, fanno capo ad Uffici centrali ai quali vengono preposti Dirigenti Centrali nominati dalla Direzione Nazionale.

Anche se non sono membri del Consiglio Nazionale essi possono essere invitati a riferire al Consiglio stesso sulle materie di loro competenza.

Art. 13

I Gruppi Parlamentari

1. I parlamentari democratici cristiani della Camera e del Senato debbono costituirsi in due gruppi.

2. I gruppi parlamentari e ogni loro membro, per tutte le questioni di rilevanza politica, devono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso ed alle direttive del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale che quell'indirizzo interpretano e applicano.

3. I regolamenti dei Gruppi parlamentari sono approvati dai rispettivi Gruppi e, ratificati dal Consiglio Nazionale, fanno parte integrale del Regolamento generale del Partito.

Art. 14

Movimento Femminile, Movimento Giovanile Movimento Professionale

1. Le specifiche attività giovanili e femminili vengono promosse e coordinate dal Movimento Femminile e dal Movimento Giovanile.

L'azione del Partito in seno alle aziende ed alle categorie professionali è curata dal Movimento Professionale.

2. I Movimenti Femminile, Giovanile e Professionale sono specificazioni organizzative non autonome; essi sono costituiti dai Gruppi femminili, giovanili, d'azienda e di categoria.

Art. 15

Disciplina e garanzie statutarie

1. Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi, tendenze o frazioni organizzate.

2. Per ogni infrazione alla disciplina o per atti che comunque intacchino l'integrità morale degli iscritti al Partito, questi sono passibili delle seguenti sanzioni: a) il richiamo; b) la deplorazione; c) l'espulsione.

3. Organi per i giudizi disciplinari sono:

a) il Collegio Regionale dei Proviviri, composto da cinque membri effettivi e da cinque supplenti su designazione dei Comitati Provinciali, è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Regionale; esso decide come giudice di primo grado;

b) il Collegio Nazionale dei Proviviri, composto da sette membri effettivi e da cinque supplenti, è nominato dal Consiglio Nazionale; esso decide come giudice di secondo grado ed è inoltre il massimo organo di controllo e di garanzia statutaria.

4. Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato Provinciale, su proposta della Direzione Sezionale, e la Direzione Nazionale possono disporre la sospensione del denunciato dall'attività del Partito.

Gli iscritti al Partito che rivestono cariche ed abbiano mandati di carattere nazionale sono giudicati in unica istanza dal Collegio Nazionale dei Proviviri.

5. Compete alla Direzione Nazionale il potere di infliggere agli iscritti, che ricoprono cariche ed abbiano mandati di carattere nazionale o provinciale,

le sanzioni previste nel n. 2 del presente articolo nel caso di loro infrazione alla disciplina politica.

Per gli altri iscritti lo stesso potere compete al Comitato provinciale, salvo reclamo alla Direzione Nazionale.

Art. 16

Norme statutarie e norme regolamentari

1. Il Congresso Nazionale è organo competente per emanare le norme statutarie.

Lo Statuto può essere modificato anche con referendum delle Sezioni, proposto dal Consiglio Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale è l'organo competente per emanare le norme regolamentari.